



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali

Ai Coordinatori Didattici delle scuole paritarie

E p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale

Oggetto: Ordinanza Ministeriale n.159 del 17-05-2021- Anticipo scrutini finali per l'anno scolastico 2020/2021- Trasmissione D.D. n. 244 del 24.05.2021

Com'è noto l'Ordinanza Ministeriale n. 159 del 17.05.2021, emanata ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, "autorizza, per l'anno scolastico 2020-2021, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali a prevedere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l'avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021".

Per la Regione Umbria, il calendario scolastico regionale per l'annualità 2020-2021, adottato con delibera regionale n. 502 del 24.06.2020, fissa il termine delle lezioni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per il giorno mercoledì 9 giugno 2021.

Pertanto, con il decreto allegato alla presente, si rimette all'autonomia delle istituzioni scolastiche la decisione in merito al calendario degli scrutini finali, che potranno concludersi entro il 9 giugno 2021, fermo restando che gli stessi non potranno avere inizio prima del 1 giugno 2021.

Ciò posto, si raccomanda alle SS.LL. di garantire, comunque, alle studentesse e agli studenti l'opportunità di poter recuperare le carenze pendenti, anche considerate le problematiche caratterizzanti il processo di apprendimento di taluni discenti nell'attuale frangente emergenziale.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità o chiarimento, si inviano

Distinti saluti

Il Dirigente
Antonella Iunti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993